

**CENTRO
DIAGNOSTICO
RADIOLOGICO
CAMPIONE S.R.L.**

**MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO
ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.
231**

CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO

INDICE

<u>1. PREMESSA</u>	<u>4</u>
<u>2. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</u>	<u>5</u>
2.1 ARTICOLO 24 - INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, FRODE INFORMATICA E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE	5
2.2 ARTICOLO 25 - PECULATO, INDEBITA DESTINAZIONE, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA, CORRUZIONE	5
2.3 ARTICOLO 25-DECIES - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	6
<u>3. REATI SOCIETARI E REATI TRIBUTARI</u>	<u>7</u>
3.1 ARTICOLO 25-TER - REATI SOCIETARI	7
3.2 ARTICOLO 25-QUINQUESDECIES - REATI TRIBUTARI	7
<u>4. OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME IN VIOLAZIONE DELLE NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO</u>	<u>8</u>
4.1 ARTICOLO 25-SEPTIES - OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	8
<u>5. REATI AMBIENTALI</u>	<u>9</u>
5.1 ARTICOLO 25-UNDECIES - REATI AMBIENTALI	9
<u>6. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA</u>	<u>11</u>
6.1 ARTICOLO 25-OCTIES - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO	11
<u>7. REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE</u>	<u>12</u>
7.1 ARTICOLO 25-DUODECIES - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	12
<u>8. REATI DI ABUSO DI MERCATO</u>	<u>13</u>
8.1 ARTICOLO 25-SEXIES - ABUSI DI MERCATO	13
<u>9. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI</u>	<u>14</u>
9.1 ARTICOLO 24-BIS - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	14

<u>10. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA</u>	16
10.1 ARTICOLO 24-TER - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	16
<u>11. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE</u>	17
11.1 ARTICOLO 25-NOVIES - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	17
<u>12. REATI IN MATERIA DI FALSITÀ IN MONETA, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO</u>	18
12.1 ARTICOLO 25-BIS - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	18
<u>13. REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO</u>	19
13.1 ARTICOLO 25-BIS.1 - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	19
<u>14. REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO, CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, MUTILAZIONE GENITALE FEMMINILE E RAZZISMO/XENOFobia</u>	20
14.1 ARTICOLO 25-QUATER - DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	20
14.2 ARTICOLO 25-QUATER.1 - PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI	20
14.3 ARTICOLO 25-QUINQUIES - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	20
14.4 ARTICOLO 25-TERDECIES - RAZZISMO E XENOFobia	21
<u>15. REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, GIOCO O SCOMMESSA ABUSIVI E GIOCHI D'AZZARDO CON APPARECCHI VIETATI</u>	22
15.1 ARTICOLO 25-QUATERDECIES - FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI	22
<u>16. REATI TRANSNAZIONALI</u>	23
<u>17. REATO DI CONTRABBANDO</u>	24
17.1 ARTICOLO 25-SEXIESDECIES - CONTRABBANDO	24
<u>18. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI</u>	25
18.1 ARTICOLO 25-OCTIES.1 - DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI	25
<u>19. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE</u>	26
19.1 ARTICOLO 25-SEPTIESDECIES - DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE	26
19.2 ARTICOLO 25-DUODEVICIES - RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI	26

20. DELITTI CONTRO GLI ANIMALI **27**

20.1 ARTICOLO 25-UNDEVICIES - DELITTI CONTRO GLI ANIMALI **27**

21. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA **28**

**21.1 ARTICOLO 25-OCTIES.2 - REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE
DELL'UNIONE EUROPEA** **28**

1. PREMESSA

Il presente allegato ha lo scopo di delineare i reati presupposto disciplinati dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 («Decreto»), richiamando le specifiche fattispecie incriminatrici ivi previste, le norme richiamate e quelle strumentali alla loro commissione. La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati - alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del Decreto è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente - è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Il catalogo è organizzato per macro-categorie corrispondenti agli articoli del Decreto che le introducono. Per ciascun articolo sono riportati le relative sanzioni pecuniarie e interdittive, l'elenco delle singole fattispecie di reato richiamate e, ove applicabile, le norme strumentali o accessorie rilevanti.

Il catalogo è aggiornato alle modifiche legislative intervenute fino a giugno 2026, includendo - tra le principali novità - la L. n. 114/2024 (cd. Riforma Nordio), il D.L. n. 48/2025 convertito in L. n. 80/2025, la L. n. 82/2025 sui delitti contro gli animali, la Riforma Ambientale (D.L. n. 116/2025 convertito in L. n. 147/2025), il D.Lgs. n. 211/2025 sulle misure restrittive UE, la L. n. 75/2026 in materia di reati agroalimentari (modifica art. 25-bis.1) e il D.Lgs. n. 81/2026 sulla tutela penale dell'ambiente (modifica art. 25-undecies).

2. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Gli artt. 24, 25 e 25-decies del Decreto contemplano i reati contro la Pubblica Amministrazione. Si tratta del nucleo storico della responsabilità degli enti, rafforzato progressivamente dalla L. 190/2012 (Legge Severino), dalla L. 3/2019 (cd. Spazzacorrotti) e, da ultimo, dalla L. 114/2024 (Riforma Nordio) che ha abrogato il delitto di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) e novellato il traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

2.1 ARTICOLO 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, frode informatica e frode nelle pubbliche forniture

Comma 1: In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 316-bis, 316-ter, 353, 353-bis, 356, 640 co. 2 n. 1, 640-bis e 640-ter (se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea) c.p. - sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

Comma 2: Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità - da 200 a 600 quote.

Comma 2-bis: Commissione del delitto di cui all'art. 2 L. 898/1986 (frode in agricoltura) - stesse sanzioni dei commi precedenti.

Comma 3: Si applicano le sanzioni interdittive ex art. 9, co. 2, lett. c), d) ed e).

Fattispecie di reato richiamate (per la consultazione del testo normativo si rinvia al codice penale e alle altre fonti normative):

- Art. 316-bis c.p., Malversazione di erogazioni pubbliche
- Art. 316-ter c.p., Indebita percezione di erogazioni pubbliche
- Art. 353 c.p., Turbata libertà degli incanti
- Art. 353-bis c.p., Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
- Art. 355 c.p., Inadempimento di contratti di pubbliche forniture
- Art. 356 c.p., Frode nelle pubbliche forniture
- Art. 640 c.p., Truffa (aggravata ex co. 2 n. 1)
- Art. 640-bis c.p., Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- Art. 640-ter c.p., Frode informatica in danno dello Stato o ente pubblico
- Art. 2 L. 23 dicembre 1986, n. 898, Frode in agricoltura (aiuti comunitari)

2.2 ARTICOLO 25 - Peculato, indebita destinazione, concussione, induzione indebita, corruzione

Comma 1: Artt. 318, 321, 322 co. 1 e 3, 346-bis c.p. (e, quando offende interessi finanziari UE, artt. 314 co. 1, 314-bis, 316 c.p.) - fino a 200 quote.

Comma 2: Artt. 319, 319-ter co. 1, 321, 322 co. 2 e 4 c.p. - da 200 a 600 quote.

Comma 3: Artt. 317, 319 (aggravato ex 319-bis), 319-ter co. 2, 319-quater, 321 c.p. - da 300 a 800 quote.

Comma 4: Sanzioni applicabili anche per reati commessi dai soggetti ex artt. 320 e 322-bis c.p.

Comma 5: Sanzioni interdittive ex art. 9 co. 2 - durata 4 -7 anni (sogg. apicali) / 2-4 anni (sogg. subordinati) per i delitti di cui ai co. 2-3.

Comma 5-bis: Riduzione alla misura ordinaria ex art. 13 co. 2 se l'ente collabora e adotta idonei MOG prima della sentenza di primo grado.

Fattispecie di reato richiamate (per la consultazione del testo normativo si rinvia al codice penale):

- Art. 314 c.p., Peculato
- Art. 314-bis c.p., Indebita destinazione di denaro o cose mobili
- Art. 316 c.p., Peculato mediante profitto dell'errore altrui
- Art. 317 c.p., Concussione
- Art. 318 c.p., Corruzione per l'esercizio della funzione
- Art. 319 c.p., Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- Art. 319-bis c.p., Circostanze aggravanti della corruzione

- Art. 319-ter c.p., Corruzione in atti giudiziari
- Art. 319-quater c.p., Induzione indebita a dare o promettere utilità
- Art. 320 c.p., Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Art. 321 c.p., Pene per il corruttore
- Art. 322 c.p., Istigazione alla corruzione
- Art. 322-bis c.p., Corruzione di membri di Corti internazionali, organi UE, funzionari di Stati esteri
- Art. 346-bis c.p., Traffico di influenze illecite (come novellato dalla L. 114/2024)

Definizioni rilevanti (artt. 357-358 c.p.):

- Art. 357 c.p., Pubblico Ufficiale (P.U.): chi svolge una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata da poteri autoritativi o certificativi.
- Art. 358 c.p., Incaricato di Pubblico Servizio (I.P.S.): chi presta un pubblico servizio disciplinato nelle stesse forme della pubblica funzione, ma privo di poteri tipici di quest'ultima.

2.3 ARTICOLO 25-DECIES - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Comma 1: Commissione del delitto di cui all'art. 377-bis c.p. - sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

Fattispecie di reato richiamata (per la consultazione del testo normativo si rinvia al codice penale):

- Art. 377-bis c.p., Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

3. REATI SOCIETARI E REATI TRIBUTARI

3.1 ARTICOLO 25-TER - Reati societari

Art. 25-ter disciplina le sanzioni pecuniarie applicabili all'ente per i reati in materia societaria previsti dal Codice civile o da leggi speciali.

Le sanzioni spaziano da 100 a 600 quote a seconda della fattispecie. Per corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) si applicano anche sanzioni interdittive.

Fattispecie di reato richiamate (per la consultazione del testo normativo si rinvia al codice civile e alle altre fonti normative):

- Art. 2621 c.c., False comunicazioni sociali
- Art. 2621-bis c.c., False comunicazioni sociali di lieve entità
- Art. 2622 c.c., False comunicazioni sociali delle società quotate
- Art. 2623 c.c., Falso in prospetto (contravvenzione e delitto)
- Art. 2625 c.c., Impedito controllo
- Art. 2626 c.c., Indebita restituzione dei conferimenti
- Art. 2627 c.c., Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- Art. 2628 c.c., Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
- Art. 2629 c.c., Operazioni in pregiudizio dei creditori
- Art. 2629-bis c.c., Omessa comunicazione del conflitto d'interessi
- Art. 2391 c.c., Interessi degli amministratori (richiamato dall'articolo di cui sopra)
- Art. 2632 c.c., Formazione fittizia del capitale
- Art. 2633 c.c., Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
- Art. 2635 c.c., Corruzione tra privati
- Art. 2635-bis c.c., Istigazione alla corruzione tra privati
- Art. 2636 c.c., Illecita influenza sull'assemblea
- Art. 2637 c.c., Aggiotaggio
- Art. 2638 c.c., Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
- Art. 54 D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19, False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (trasformazioni transfrontaliere)

3.2 ARTICOLO 25-QUINQUESDECIES - Reati tributari

Comma 1: Delitti ex D.Lgs. 74/2000 - sanzioni variabili (da 300/400 a 500 quote a seconda della fattispecie).

Comma 1-bis: Delitti ex D.Lgs. 74/2000 finalizzati a evadere l'IVA in sistemi transfrontalieri (danno ≥ 10 mln €) - ulteriori fattispecie.

Comma 2: Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità - sanzione aumentata di un terzo.

Comma 3: Sanzioni interdittive ex art. 9 co. 2, lett. c), d) ed e).

Fattispecie di reato richiamate (per la consultazione del testo normativo si rinvia al D.Lgs. 74/2000):

- Art. 2 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Art. 3 D.Lgs. 74/2000, Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- Art. 8 D.Lgs. 74/2000, Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Art. 10 D.Lgs. 74/2000, Occultamento o distruzione di documenti contabili
- Art. 10-quater D.Lgs. 74/2000, Indebita compensazione (fattispecie transfrontaliera IVA)
- Art. 11 D.Lgs. 74/2000, Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

4. OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME IN VIOLAZIONE DELLE NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO

L'art. 25-septies è stato introdotto dalla L. 3 agosto 2007, n. 123, che ha esteso la responsabilità degli enti anche ai reati colposi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il quadro normativo di riferimento è il D.Lgs. 81/2008 (T.U. Sicurezza), significativamente modificato dalla L. 215/2021 che ha rafforzato il ruolo del preposto, inasprito gli obblighi del datore di lavoro e ampliato le competenze dell'INL in materia di vigilanza.

4.1 ARTICOLO 25-SEPTIES - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Comma 1: Delitto di cui all'art. 589 c.p. con violazione dell'art. 55 co. 2 D.Lgs. 81/2008 - sanzione pecuniaria pari a 1.000 quote.

Sanzioni interdittive ex art. 9 co. 2 - durata da 3 mesi a 1 anno.

Comma 2: Delitto di cui all'art. 589 c.p. con violazione di altre norme di salute e sicurezza - da 250 a 500 quote.

Sanzioni interdittive ex art. 9 co. 2 - durata da 3 mesi a 1 anno.

Comma 3: Delitto di cui all'art. 590 co. 3 c.p. (lesioni gravi o gravissime) - fino a 250 quote.

Sanzioni interdittive ex art. 9 co. 2 - durata non superiore a 6 mesi.

Fattispecie di reato richiamate (per la consultazione del testo normativo si rinvia al codice penale e al D.Lgs. 81/2008):

- Art. 589 c.p., Omicidio colposo
- Art. 590 c.p., Lesioni personali colpose (co. 3: lesioni gravi o gravissime)
- Art. 583 c.p., Circostanze aggravanti (per qualificazione della gravità delle lesioni)
- Art. 55 co. 2 D.Lgs. 81/2008, Violazione dell'obbligo di valutazione dei rischi con redazione del DVR

5. REATI AMBIENTALI

L'art. 25-undecies è stato introdotto dal D.Lgs. 121/2011 (recepimento Dir. 2008/99/CE). La L. 68/2015 ha introdotto nel Codice penale il Titolo VI-bis «Dei delitti contro l'ambiente» (artt. 452-bis ss. c.p.) e ha ampliato il novero dei reati presupposto. La cd. Riforma Ambientale (D.L. 116/2025, conv. in L. 147/2025) ha ulteriormente allargato il catalogo e introdotto la sanzione dell'interdizione definitiva dall'attività per la sistematicità delle violazioni. Il D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81 (in vigore dal 2 giugno 2026), in attuazione della Direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente (che sostituisce le Dir. 2008/99/CE e 2009/123/CE), ha apportato significative modifiche all'art. 25-undecies, ampliando il catalogo dei reati-presupposto e inasprendo il trattamento sanzionatorio.

5.1 ARTICOLO 25-UNDECIES - Reati ambientali

Comma 1 (reati c.p.): Sanzioni da 150/250 quote fino ad un massimo che va da 600-1.200 quote in relazione alla commissione dei reati di cui alle lettere da a) a g)

Comma 1-bis: Sanzioni interdittive per i delitti più gravi (452-bis, 452-bis.1, 452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-quaterdecies, ecc.).

Comma 1-ter: sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote per la commissione dei reati previsti dal d.lgs attuativo dell'art.9 della L.91/2025

Comma 1-quater: Le sanzioni pecuniarie previste dal comma 1 sono aumentate di un terzo per i delitti aggravati ai sensi degli artt. 452-bis.1 co. 3 e 452-quater co. 3 c.p., nonché per i delitti aggravati ai sensi dell'art. 452-sexiesdecies co. 1 n. 1 c.p.

Comma 2 (reati D.Lgs. 152/2006 - T.U. Ambiente): Sanzioni variabili per artt. 137, 255-bis, 255-ter, 256, 256-bis, 257, 258, 259, 260-bis, 279.

Comma 3 (L. 150/1992 - commercio specie protette): Sanzioni da 150/250 a 300/500 quote.

Comma 4 (L. 549/1993 - ozono stratosferico): Da 150 a 250 quote.

Comma 5 (D.Lgs. 202/2007 - inquinamento da navi): Da 150/250 a 200/300 quote.

Comma 7-8: Interdizione definitiva dall'attività ex art. 16 co. 3 per uso stabile dell'ente a scopo di commissione dei reati più gravi.

Fattispecie del Codice penale richiamate (per la consultazione del testo normativo si rinvia al codice penale):

- Art. 452-bis c.p., Inquinamento ambientale
- Art. 452-bis.1 c.p., Commercio di prodotti inquinanti
- Art. 452-ter c.p., Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale e di commercio di prodotti inquinanti
- Art. 452-quater c.p., Disastro ambientale
- Art. 452-quinquies c.p., Delitti colposi contro l'ambiente
- Art. 452-sexies c.p., Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
- Art. 452-septies c.p., Impedimento del controllo
- Art. 452-octies c.p., Circostanze aggravanti (anche connesso ad artt. 416 e 416-bis c.p.)
- Art. 452-terdecies c.p., Omessa bonifica
- Art. 452-quaterdecies c.p., Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
- Art. 452-quinquiesdecies c.p., Nozione di abusività (norma definitoria rilevante per l'interpretazione delle fattispecie ambientali presupposto)
- Art. 452-sexiesdecies c.p., Circostanze aggravanti
- Art. 727-bis c.p., Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di specie animali o vegetali selvatiche protette

Fattispecie del D.Lgs. 152/2006 (T.U. Ambiente) richiamate (per la consultazione del testo normativo si rinvia al D.Lgs. 152/2006):

- Art. 137, Scarichi di acque reflue senza autorizzazione o in violazione delle prescrizioni (commi 2, 3, 5, 11, 13)

- Art. 255 - Abbandono di rifiuti pericolosi
- Art. 255-bis, Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari
- Art. 255-ter, Abbandono di rifiuti pericolosi in quantità ingenti
- Art. 256, Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
- Art. 256-bis, Combustione illecita di rifiuti
- Art. 257, Bonifica dei siti (omessa o non conforme)
- Art. 258 co. 4, Violazione degli obblighi di comunicazione, registri e formulari (falso)
- Art. 259, Spedizione illegale di rifiuti
- Art. 259-bis, Aggravante dell'attività di impresa
- Art. 259-ter, Delitti colposi in materia di rifiuti
- Art. 260-bis, Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI/RENTRI)
- Art. 279 co. 5, Violazioni in materia di emissioni in atmosfera
- Altre fonti normative richiamate:
- Artt. 1, 2, 3-bis, 6 L. 7 febbraio 1992, n. 150, Commercio e detenzione di specie protette (CITES)
- Art. 3 L. 28 dicembre 1993, n. 549, Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive dell'ozono stratosferico
- Artt. 8, 9 D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, Inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi

Reati strumentali (non autonomi reati presupposto, ma rilevanti come condotte accessorie):

- Art. 477 c.p., Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative
- Art. 482 c.p., Falsità materiale commessa dal privato
- Art. 483 c.p., Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

6. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

L'art. 25-octies è stato introdotto con il D.Lgs. 231/2007 (recepimento III Direttiva Antiriciclaggio). Il D.Lgs. 195/2021 (recepimento Dir. (UE) 2018/1673) ha apportato modifiche alle fattispecie del Codice penale richiamate.

6.1 ARTICOLO 25-OCTIES - Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita e autoriciclaggio

Comma 1: Reati ex artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 c.p. - da 200 a 800 quote.

Se il denaro/beni provengono da delitto con pena massima > 5 anni - da 400 a 1.000 quote.

Comma. 2: Sanzioni interdittive ex art. 9 co. 2 - durata non superiore a 2 anni.

Fattispecie di reato richiamate (per la consultazione del testo normativo si rinvia al codice penale):

- Art. 648 c.p., Ricettazione
- Art. 648-bis c.p., Riciclaggio
- Art. 648-ter c.p., Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Art. 648-ter.1 c.p., Autoriciclaggio

7. REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

L'art. 25-duodecies è stato introdotto dal D.Lgs. 109/2012, modificato dalla L. 161/2017, in attuazione della Dir. 2009/52/CE.

7.1 ARTICOLO 25-DUODECIES - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Comma 1: Delitto ex art. 22 co. 12-bis D.Lgs. 286/1998 - da 100 a 200 quote (max 150.000 €).

Comma 1-bis: Delitti ex art. 12 co. 3, 3-bis e 3-ter D.Lgs. 286/1998 - da 400 a 1.000 quote.

Comma 1-ter: Delitto ex art. 12 co. 5 D.Lgs. 286/1998 - da 100 a 200 quote.

Comma 1-quater: Sanzioni interdittive ex art. 9 co. 2 - durata non inferiore a 1 anno (per co. 1-bis e 1-ter).

Fattispecie di reato richiamate (per la consultazione del testo normativo si rinvia al codice penale e al D.Lgs. 286/1998):

- Art. 22 co. 12-bis D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno in condizioni di particolare sfruttamento
- Art. 12 co. 3, 3-bis, 3-ter, 5 D.Lgs. 286/1998, Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (associazione a delinquere per favoreggiamento)
- Art. 603-bis c.p., Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (cd. caporalato)

8. REATI DI ABUSO DI MERCATO

L'art. 25-sexies è stato introdotto dalla L. comunitaria 2004 (L. 62/2005). La norma si applica principalmente agli enti emittenti strumenti finanziari quotati o diffusi tra il pubblico.

8.1 ARTICOLO 25-SEXIES - Abusi di mercato

Comma 1: Reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato ex Parte V, Titolo I-bis, Capo II D.Lgs. 58/1998 (TUF) - da 400 a 1.000 quote.

Comma 2: Se il prodotto o profitto conseguito è di rilevante entità - sanzione fino a 10 volte il prodotto/profitto.

Fattispecie di reato richiamate (per la consultazione del testo normativo si rinvia al D.Lgs. 58/1998):

- Art. 184 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate; raccomandazione o induzione alla commissione di abuso
- Art. 185 D.Lgs. 58/1998 (TUF), Manipolazione del mercato

9. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

L'art. 24-bis è stato introdotto dalla L. 48/2008 (ratifica Convenzione di Budapest del 23 novembre 2001). Il D.L. 105/2019, convertito in L. 133/2019, ha esteso la responsabilità anche alle violazioni del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. La mancata conformità alla Dir. NIS2 (Dir. 2022/2555), recepita dal D.Lgs. 138/2024, può essere utilizzata come prova di colpa in organizzando.

9.1 ARTICOLO 24-BIS - Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Comma 1: Artt. 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies c.p. - da 200 a 700 quote.

Sanzioni interdittive ex art. 9 co. 2 lett. a), b), e).

Comma 1-bis: Art. 629 co. 3 c.p. (estorsione informatica) - da 300 a 800 quote.

Sanzioni interdittive ex art. 9 co. 2 - durata non inferiore a 2 anni.

Comma 2: Artt. 615-quater, 635-quater.1 c.p. - fino a 400 quote.

Sanzioni interdittive ex art. 9 co. 2 lett. b), e).

Comma 3: Artt. 491-bis, 640-quinquies c.p. e art. 1 co. 11 D.L. 105/2019 - fino a 400 quote.

Sanzioni interdittive ex art. 9 co. 2 lett. c), d), e).

Fattispecie di reato richiamate (per la consultazione del testo normativo si rinvia al codice penale e alle altre fonti normative):

- Art. 491-bis c.p., Documenti informatici (falsità in documenti informatici pubblici)
- Art. 615-ter c.p., Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- Art. 615-quater c.p., Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici
- Art. 617-quater c.p., Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
- Art. 617-quinquies c.p., Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature atte a intercettare comunicazioni informatiche
- Art. 629 co. 3 c.p., Estorsione mediante sistemi informatici (cd. ransomware)
- Art. 635-bis c.p., Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
- Art. 635-ter c.p., Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico
- Art. 635-quater c.p., Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
- Art. 635-quater.1 c.p., Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature dirette a danneggiare sistemi informatici
- Art. 635-quinquies c.p., Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse
- Art. 640-quinquies c.p., Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica
- Art. 1 co. 11 D.L. 21 settembre 2019, n. 105 (conv. L. 133/2019), Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

Fattispecie di falsità documentale richiamate - connesse a sistemi informatici - (per la consultazione del testo normativo si rinvia al codice penale):

- Art. 476 c.p., Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
- Art. 477 c.p., Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative
- Art. 478 c.p., Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati
- Art. 479 c.p., Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
- Art. 480 c.p., Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative

- Art. 481 c.p., Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità
- Art. 482 c.p., Falsità materiale commessa dal privato
- Art. 483 c.p., Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico
- Art. 484 c.p., Falsità in registri e notificazioni
- Art. 487 c.p., Falsità in foglio firmato in bianco (atto pubblico)
- Art. 488 c.p., Altre falsità in foglio firmato in bianco
- Art. 489 c.p., Uso di atto falso
- Art. 490 c.p., Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri
- Art. 492 c.p., Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti
- Art. 493 c.p., Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico

10. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

10.1 ARTICOLO 24-TER - Delitti di criminalità organizzata

Comma 1: Artt. 416 co. 6, 416-bis, 416-ter, 630 c.p. e art. 74 D.P.R. 309/1990; delitti commessi avvalendosi di condizioni mafiose o per agevolare associazioni mafiose - da 400 a 1.000 quote.

Comma 2: Art. 416 c.p. (escluso co. 6) e delitti ex art. 407 co. 2 lett. a) n. 5 c.p.p. - da 300 a 800 quote.

Comma 3: Sanzioni interdittive ex art. 9 co. 2 - durata non inferiore a 1 anno.

Comma 4: Interdizione definitiva dall'attività se l'ente è stabilmente utilizzato per commettere i reati in questione.

Fattispecie di reato richiamate (per la consultazione del testo normativo si rinvia al codice penale e alle altre fonti normative):

- Art. 416 c.p., Associazione per delinquere (anche co. 6: finalizzata a immigrazione clandestina)
- Art. 416-bis c.p., Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 416-ter c.p., Scambio elettorale politico-mafioso
- Art. 630 c.p., Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione
- Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Art. 73 D.P.R. 309/1990, Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti (reato-fine, richiamato ex art. 407 c.p.p.)
- Art. 2 L. 18 aprile 1975, n. 110, Armi e munizioni comuni da sparo (porto abusivo, richiamato ex art. 407 c.p.p.)

11. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

L'art. 25-novies è stato introdotto dall'art. 15 della L. 99/2009.

11.1 ARTICOLO 25-NOVIES - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Comma 1: Delitti ex artt. 171 co. 1 lett. a-bis) e co. 3, 171-bis, 171-ter, 171-septies, 171-octies L. 633/1941 - fino a 500 quote.

Comma 2: Sanzioni interdittive ex art. 9 co. 2 - durata non superiore a 1 anno.

Fattispecie di reato richiamate (per la consultazione del testo normativo si rinvia alla L.633/1941):

- Art. 171 L. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d'autore: riproduzione, diffusione e distribuzione abusive di opere
- Art. 171-bis L. 633/1941, Duplicazione abusiva di programmi per elaboratore e banche di dati
- Art. 171-ter L. 633/1941, Riproduzione, distribuzione e diffusione a fine di lucro di opere protette
- Art. 171-septies L. 633/1941, Omessa comunicazione degli estremi identificativi dei supporti
- Art. 171-octies L. 633/1941, Produzione e commercializzazione di apparati per l'accesso a sistemi a pagamento senza autorizzazione
- Art. 174-ter L. 633/1941, Utilizzo, duplicazione e riproduzione abusiva di opere o materiali protetti
- Art. 174-quinquies L. 633/1941, Disposizioni procedurali
- Art. 174-sexies L. 633/1941, Obblighi di segnalazione e di notifiche
- Art. 181-bis L. 633/1941, Accordi tra SIAE, organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti

12. REATI IN MATERIA DI FALSITÀ IN MONETA, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO

L'art. 25-bis è stato introdotto dal D.L. 350/2001, convertito dalla L. 409/2001.

12.1 ARTICOLO 25-BIS - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Comma 1: Sanzioni variabili da 200 quote (artt. 457, 464 co. 2) a 800 quote (art. 453 c.p.).

Lett. f-bis: Artt. 473 e 474 c.p. - fino a 500 quote.

Comma 2: Sanzioni interdittive ex art. 9 co. 2 - durata non superiore a 1 anno (per artt. 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473, 474 c.p.).

Fattispecie di reato richiamate (per la consultazione del testo normativo si rinvia al codice penale):

- Art. 453 c.p., Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato previo concerto di monete falsificate
- Art. 454 c.p., Alterazione di monete
- Art. 455 c.p., Spendita e introduzione nello Stato senza concerto di monete falsificate
- Art. 457 c.p., Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
- Art. 459 c.p., Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato e acquisto di valori di bollo falsificati
- Art. 460 c.p., Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
- Art. 461 c.p., Fabbricazione o detenzione di filigrane o strumenti destinati alla falsificazione di monete, valori di bollo o carta filigranata
- Art. 464 c.p., Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
- Art. 473 c.p., Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
- Art. 474 c.p., Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

13. REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

L'art. 25-bis.1 è stato introdotto dall'art. 15 co. 7 lett. b) del D.L. 99/2009. La L. 21 aprile 2026, n. 75 (“Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani”) ha modificato l'articolo 25-bis.1.

13.1 ARTICOLO 25-BIS.1 - Delitti contro l'industria e il commercio

Comma 1, lett. a): Artt. 513, 515, 517, 517-ter, 517-quater, 517-octies co. 4 c.p. - fino a 500 quote.

Comma 1, lett. b): Artt. 513-bis, 514 c.p. - fino a 800 quote.

Comma 2: Sanzioni interdittive ex art. 9 co. 2 (per artt. 513-bis e 514 c.p.).

Fattispecie di reato richiamate (per la consultazione del testo normativo si rinvia al codice penale):

- Art. 513 c.p., Turbata libertà dell'industria o del commercio
- Art. 513-bis c.p., Illecita concorrenza con minaccia o violenza
- Art. 514 c.p., Frodi contro le industrie nazionali
- Art. 515 c.p., Frode nell'esercizio del commercio
- Art. 517 c.p., Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
- Art. 517-ter c.p., Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
- Art. 517-quater c.p., Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari
- Art. 517-sexies c.p., Frode alimentare
- Art. 517-septies c.p., Commercio di alimenti con segni mendaci
- Art. 517-octies c.p., Pena accessoria e circostanze aggravanti

14. REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO, CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, MUTILAZIONE GENITALE FEMMINILE E RAZZISMO/XENOFobia

14.1 ARTICOLO 25-QUATER - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Comma 1, lett. a): Delitti puniti con reclusione < 10 anni - da 200 a 700 quote.

Comma 1, lett. b): Delitti puniti con reclusione ≥ 10 anni o ergastolo - da 400 a 1.000 quote.

Comma 2: Sanzioni interdittive ex art. 9 co. 2 - durata non inferiore a 1 anno.

Comma 3: Interdizione definitiva se l'ente è stabilmente utilizzato per commettere tali reati.

Comma 4: Applicazione anche ai delitti posti in essere in violazione dell'art. 2 Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (finanziamento del terrorismo).

Fattispecie di reato richiamate (per la consultazione del testo normativo si rinvia al codice penale e alle altre fonti normative):

- Art. 270-bis c.p., Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
- Art. 270-bis.1 c.p., Circostanze aggravanti e attenuanti (terrorismo)
- Art. 270-ter c.p., Assistenza agli associati (terrorismo)
- Art. 270-quater c.p., Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
- Art. 270-quater.1 c.p., Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo
- Art. 270-quinquies c.p., Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
- Art. 270-quinquies.1 c.p., Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo
- Art. 270-quinquies.2 c.p., Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro
- Art. 270-quinquies.3 c.p., Detenzione di materiale con finalità di terrorismo
- Art. 270-sexies c.p., Condotte con finalità di terrorismo (definizione)
- Art. 280 c.p., Attentato per finalità terroristiche o di eversione
- Art. 280-bis c.p., Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi
- Art. 280-ter c.p., Atti di terrorismo nucleare
- Art. 289-bis c.p., Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
- Art. 302 c.p., Istigazione a commettere delitti contro la personalità dello Stato
- Art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, New York, 9 dicembre 1999

14.2 ARTICOLO 25-QUATER.1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Comma 1: Delitti ex art. 583-bis c.p. - da 300 a 700 quote e sanzioni interdittive ex art. 9 co. 2 (≥ 1 anno); revoca dell'accreditamento se ente privato accreditato.

Comma 2: Interdizione definitiva se l'ente è stabilmente utilizzato per commettere tali reati.

Fattispecie di reato richiamate (per la consultazione del testo normativo si rinvia al codice penale):

- Art. 583-bis c.p., Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

14.3 ARTICOLO 25-QUINQUIES - Delitti contro la personalità individuale

Comma 1, lett. a): Artt. 600, 601, 602, 603-bis c.p. - da 400 a 1.000 quote.

Comma 1, lett. b): Artt. 600-bis co. 1, 600-ter co. 1 e 2, 600-quinquies c.p. - da 300 a 800 quote.

Comma 1, lett. c): Artt. 600-bis co. 2, 600-ter co. 3 e 4, 600-quater, 609-undecies c.p. - da 200 a 700 quote.

Comma 2: Sanzioni interdittive ex art. 9 co. 2 - durata ≥ 1 anno (per lett. a) e b)).

Comma 3: Interdizione definitiva per uso stabile dell'ente.

Fattispecie di reato richiamate (per la consultazione del testo normativo si rinvia al codice penale):

- Art. 600 c.p., Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
- Art. 600-bis c.p., Prostituzione minorile
- Art. 600-ter c.p., Pornografia minorile
- Art. 600-quater c.p., Detenzione o accesso a materiale pornografico (minorile)
- Art. 600-quater.1 c.p., Pornografia virtuale (minorile)
- Art. 600-quinquies c.p., Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
- Art. 601 c.p., Tratta di persone
- Art. 601-bis c.p., Traffico di organi prelevati da persona vivente
- Art. 602 c.p., Acquisto e alienazione di schiavi
- Art. 603-bis c.p., Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (caporalato)
- Art. 609-bis c.p., Violenza sessuale
- Art. 609-quater c.p., Atti sessuali con minorenne
- Art. 609-quinquies c.p., Corruzione di minorenne
- Art. 609-octies c.p., Violenza sessuale di gruppo
- Art. 609-undecies c.p., Adescamento di minorenni

14.4 ARTICOLO 25-TERDECIES - Razzismo e xenofobia

Comma 1: Delitti ex art. 3 co. 3-bis L. 654/1975 - da 200 a 800 quote.

Comma 2: Sanzioni interdittive ex art. 9 co. 2 - durata ≥ 1 anno.

Comma 3: Interdizione definitiva per uso stabile dell'ente.

Fattispecie di reato richiamate (per la consultazione del testo normativo si rinvia al codice penale e alle altre fonti normative):

- Art. 604-bis c.p., Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa
- Accordo 1/6 L. 12 luglio 1999, n. 232, Crimine di genocidio (Statuto Corte Penale Internazionale)
- Accordo 1/7 L. 232/1999, Crimine contro l'umanità
- Accordo 1/8 L. 232/1999, Crimini di guerra

15. REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, GIOCO O SCOMMESSA ABUSIVI E GIOCHI D'AZZARDO CON APPARECCHI VIETATI

L'art. 25-quaterdecies è stato introdotto dalla L. 39/2019 (ratifica Convenzione di Magglingen, 18 settembre 2014).

15.1 ARTICOLO 25-QUATERDECIES - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

Comma 1, lett. a): Delitti ex artt. 1 e 4 L. 401/1989 - fino a 500 quote.

Comma 1, lett. b): Contravvenzioni ex artt. 1 e 4 L. 401/1989 - fino a 260 quote.

Comma 2: Sanzioni interdittive ex art. 9 co. 2 - durata $\geq$ 1 anno (per i delitti).

Fattispecie di reato richiamate (per la consultazione del testo normativo si rinvia alla L. 401/1989):

- Art. 1 L. 13 dicembre 1989, n. 401, Frode in manifestazioni sportive
- Art. 4 L. 401/1989, Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

16. REATI TRANSNAZIONALI

La L. 146/2006 (ratifica Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale, 15 novembre 2000) ha esteso la responsabilità degli enti ai reati di criminalità organizzata transnazionale. Per «reato transnazionale» si intende un reato punito con reclusione ≥ 4 anni nel massimo, commesso con coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato, e che presenti un elemento di internazionalità (commissione in più Stati, preparazione in uno Stato ed effetti in un altro, ecc.).

Fattispecie richiamate dall'art. 10 L. 146/2006 - in aggiunta ai reati già presupposto ex D.Lgs. 231/2001 - (per la consultazione del testo normativo si rinvia al codice penale e alle altre fonti normative):

- Art. 416 c.p., Associazione per delinquere (con elemento transnazionale)
- Art. 416-bis c.p., Associazione di tipo mafioso anche straniera
- Art. 416-bis.1 c.p., Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose
- Art. 86 D.Lgs. 141/2024, Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati
- Art. 74 D.P.R. 309/1990, Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Art. 12 co. 3, 3-bis, 3-ter, 5 D.Lgs. 286/1998, Traffico di migranti
- Art. 377-bis c.p., Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Art. 378 c.p., Favoreggiamento personale

17. REATO DI CONTRABBANDO

L'art. 25-sexiesdecies è stato introdotto dal D.Lgs. 75/2020 (Direttiva PIF). Il D.Lgs. 141/2024 ha aggiornato i riferimenti normativi, sostituendo il richiamo al D.P.R. 43/1973 (abrogato) con i reati previsti dal nuovo codice doganale dell'Unione (Allegato I al D.Lgs. 141/2024) e dal D.Lgs. 504/1995 (accise).

17.1 ARTICOLO 25-SEXIESDECIES - Contrabbando

Comma 1: Reati previsti dalle disposizioni complementari al codice doganale UE (D.Lgs. 141/2024) e dal D.Lgs. 504/1995 (accise) - fino a 200 quote.

Comma 2: Se le imposte o i diritti di confine dovuti superano 100.000 € - fino a 400 quote.

Comma 3: Sanzioni interdittive ex art. 9 co. 2 lett. c), d), e) (e anche a) e b) nel caso del co. 2).

Reati doganali richiamati (per la consultazione del testo normativo si rinvia all'Allegato I D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141):

- Art. 78, Contrabbando per omessa dichiarazione
- Art. 79, Contrabbando per dichiarazione infedele
- Art. 80, Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine
- Art. 81, Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti
- Art. 82, Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti
- Art. 83, Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento
- Art. 84, Contrabbando di tabacchi lavorati
- Art. 85, Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati
- Art. 86, Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati
- Art. 87, Equiparazione del delitto tentato a quello consumato
- Art. 88, Circostanze aggravanti del contrabbando
- Art. 92, Contrabbando abituale o professionale
- Art. 94, Confisca

Reati in materia di accise richiamati (per la consultazione del testo normativo si rinvia al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504):

- Art. 40, Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici
- Art. 40-bis, Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati
- Art. 40-ter, Circostanze aggravanti del delitto di sottrazione accisa tabacchi
- Art. 40-quinquies, Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate
- Art. 41, Fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche
- Art. 42, Associazione per la fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche
- Art. 43, Sottrazione all'accertamento dell'accisa sull'alcole e bevande alcoliche
- Art. 45, Circostanze aggravanti (accise)
- Art. 46, Alterazione di congegni, impronte e contrassegni
- Art. 47, Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa
- Art. 49, Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa
- Art. 62-quater, Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo
- Art. 62-quater.1, Imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina
- Art. 62-quinquies, Imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo

18. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

L'art. 25-octies.1 è stato introdotto dal D.Lgs. 184/2021 (recepimento Dir. (UE) 2019/713 sulla lotta contro le frodi ai mezzi di pagamento diversi dai contanti).

18.1 ARTICOLO 25-OCTIES.1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Comma 1, lett. a): Art. 493-ter c.p. - da 300 a 800 quote.

Comma 1, lett. b): Art. 493-quater c.p. e art. 640-ter c.p. (trasferimento denaro o valuta virtuale) - fino a 500 quote.

Comma 2: Altri delitti contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che offendono il patrimonio aventi ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti:

- Reclusione < 10 anni - fino a 500 quote;
- Reclusione ≥ 10 anni - da 300 a 800 quote.

Comma 2-bis: Art. 512-bis c.p. (trasferimento fraudolento di valori) - da 250 a 600 quote.

Comma 3: Sanzioni interdittive ex art. 9 co. 2.

Fattispecie di reato richiamate (per la consultazione del testo normativo si rinvia al codice penale):

- Art. 493-ter c.p., Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti
- Art. 493-quater c.p., Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti
- Art. 512-bis c.p., Trasferimento fraudolento di valori
- Art. 640-ter c.p., Frode informatica (nell'ipotesi aggravata da trasferimento di denaro, valore monetario o valuta virtuale)

19. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

L'art. 25-septiesdecies è stato introdotto dalla L. 9 marzo 2022, n. 22 («Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale»), che ha inserito nel Codice penale il Titolo VIII-bis (artt. 518-bis ss. c.p.).

19.1 ARTICOLO 25-SEPTIESDECIES - Delitti contro il patrimonio culturale

Comma 1: Art. 518-novies c.p. - da 100 a 400 quote.

Comma 2: Artt. 518-ter, 518-decies, 518-undecies c.p. - da 200 a 500 quote.

Comma 3: Artt. 518-duodecies, 518-quaterdecies c.p. - da 300 a 700 quote.

Comma 4: Artt. 518-bis, 518-quater, 518-octies c.p. - da 400 a 900 quote.

Comma 5: Sanzioni interdittive ex art. 9 co. 2 - durata non superiore a 2 anni.

Fattispecie di reato richiamate (per la consultazione del testo normativo si rinvia al codice penale):

- Art. 518-bis c.p., Furto di beni culturali
- Art. 518-ter c.p., Appropriazione indebita di beni culturali
- Art. 518-quater c.p., Ricettazione di beni culturali
- Art. 518-octies c.p., Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali
- Art. 518-novies c.p., Violazioni in materia di alienazione di beni culturali
- Art. 518-decies c.p., Importazione illecita di beni culturali
- Art. 518-undecies c.p., Uscita o esportazione illecite di beni culturali
- Art. 518-duodecies c.p., Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici
- Art. 518-quaterdecies c.p., Contraffazione di opere d'arte

19.2 ARTICOLO 25-DUODEVICIES - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Comma 1: Artt. 518-sexies, 518-terdecies c.p. - da 500 a 1.000 quote.

Comma 2: Interdizione definitiva per uso stabile dell'ente.

Fattispecie di reato richiamate (per la consultazione del testo normativo si rinvia al codice penale):

- Art. 518-sexies c.p., Riciclaggio di beni culturali
- Art. 518-terdecies c.p., Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

20. DELITTI CONTRO GLI ANIMALI

L'art. 25-undevicies è stato introdotto dalla L. 6 giugno 2025, n. 82, entrata in vigore a luglio 2025, che ha esteso la responsabilità degli enti ai principali delitti contro gli animali. L'articolo non si applica alle fattispecie di cui all'art. 19-ter delle disposizioni di coordinamento del Codice penale (attività zootecniche, venatorie, allevamento, ecc.).

20.1 ARTICOLO 25-UNDEVICIES - Delitti contro gli animali

Comma 1: Delitti ex artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 638 c.p. - fino a 500 quote.

Comma 2: Sanzioni interdittive ex art. 9 co. 2 - durata non superiore a 2 anni.

Comma 3: Esclusione per le fattispecie di cui all'art. 19-ter disp. coord. c.p.

Fattispecie di reato richiamate (per la consultazione del testo normativo si rinvia al codice penale):

- Art. 544-bis c.p., Uccisione di animali
- Art. 544-ter c.p., Maltrattamento di animali
- Art. 544-quater c.p., Spettacoli o manifestazioni vietati (che comportino sevizie o strazio di animali)
- Art. 544-quinquies c.p., Divieto di combattimenti tra animali
- Art. 638 c.p., Uccisione o danneggiamento di animali altrui

21. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA

L'art. 25-octies.2 è stato introdotto dal D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211, entrato in vigore il 9 gennaio 2026, in attuazione della Direttiva (UE) 2024/1226. La norma sancisce un collegamento diretto tra le violazioni delle sanzioni UE (misure restrittive nei confronti di paesi terzi, persone fisiche e giuridiche) e la responsabilità amministrativa degli enti. La peculiarità del regime sanzionatorio è che le sanzioni pecuniarie sono calcolate come percentuale del fatturato globale dell'ente.

21.1 ARTICOLO 25-OCTIES.2 - Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea

Comma 1, lett. a): Artt. 275-bis co. 1, 2, 5, e 275-quater co. 1 c.p.; art. 12 co. 1-bis D.Lgs. 286/1998 - sanzione pecuniaria dall'1% al 5% del fatturato globale (o da 3 mln a 40 mln € se il fatturato non è determinabile).

Comma 1, lett. b): Art. 275-ter co. 1 e 2 c.p. sanzione pecuniaria dallo 0,5% all'1% del fatturato globale (o da 1 mln a 8 mln € se il fatturato non è determinabile).

Comma 3: Sanzioni interdittive ex art. 9 co. 2 - durata da 2 a 6 anni (sogg. apicali) / da 1 a 3 anni (sogg. subordinati).

Comma 4: Sanzioni pecuniarie aumentate di un terzo in caso di reiterazione degli illeciti.

Fattispecie di reato richiamate (per la consultazione del testo normativo si rinvia al codice penale e alle altre fonti normative):

- Art. 275-bis c.p., Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea
- Art. 275-ter c.p., Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea
- Art. 275-quater c.p., Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività
- Art. 12 co. 1-bis D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravato (collegamento con misure restrittive UE)